

Assicurazione Danni a copertura dei rischi alla persona

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Eura Tutela Professionista” Mod. 18249



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi alla persona.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Vita Privata Base/Completa:
In caso di un sinistro avvenuto relativamente alla tua Professione, Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa:
 - le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
 - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

- D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale)
- Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale)
- Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale)
- Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale)
- Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale)
- Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale)
- Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)
- Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)
- Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- * Le Garanzie non sono prestate per:
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
 - controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
 - controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori
 - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali
 - controversie in materia di diritto tributario, fiscale in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - controversie contrattuali compreso il recupero crediti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non sono coperte:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - Spese di trasferta.
- ! È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
- ! Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
- ! Le garanzie non sono prestate nei seguenti casi:
 - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
 - controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
 - controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
 - controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati
 - controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Art. “PRESTAZIONI”;
 - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
 - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
 - controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
 - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

SANZIONI INTERNAZIONALI

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati

- Circolazione su patente privato TL (Opzionale)
- Circolazione su patente privato PP (Opzionale)
- Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale)
- Circolazione su patenti nucleo familiare PP (Opzionale)
- Proprietario Immobiliare (Opzionale)
- D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (Opzionale)
- Amministratori e Sindaci di società (Tutela Legale da circolazione) (Opzionale)
- Amministratori e Sindaci di Società (Tutela Legale) (Opzionale)
- Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (Opzionale)
- Insegnanti Presidi e Direttori Didattici (Opzionale)
- Dirigenti e Quadri (Opzionale)
- Attività Professionale Base (Opzionale)
- Attività Professionale Completa (Opzionale)
- Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale)
- Estensione recupero crediti fase giudiziale (Opzionale)
- D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale)
- D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale)
- D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale)
- D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale)
- D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale)
- Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale)
- Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale)
- Condominio (Opzionale)
- Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale)
- Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)
- Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale)
- Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale)
- Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale)
- Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale)
- Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)
- Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)

Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le Condizioni di Assicurazione.

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli l'Assicurato può visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.

Attenzione!

Se l'Assicurato è una "United States Person" ed è a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al suo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie, fatto salvo quanto eventualmente riportato nel paragrafo "Sanzioni internazionali, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
- ✓ Per, decreto legislativo 81/2008 – committente vita privata - estensione "opposizione alle sanzioni amministrative da circolazione" - "proprietario immobiliare" - "decreti legislativi 81/2008 – committente proprietario immobiliare" - "vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale" - "recupero crediti giudiziale - estensione "opposizione alle sanzioni amministrative" - proprietario immobiliare attività professionale" Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Il sinistro deve essere denunciato dopo l'acquisto della Polizza ed entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La data del sinistro è il momento in cui accade il primo fatto ingiusto oppure è il momento in cui tu, o un altro soggetto non avete rispettato un comportamento previsto dalla legge o da un contratto. Se c'è stato più di un comportamento in violazione di ciò che era previsto dalla legge o dal contratto, la data del sinistro è quella del primo comportamento.

Quando questa polizza ne sostituisce un'altra che aveva le stesse garanzie, purché la nuova polizza abbia la stessa data di effetto del giorno di scadenza di quella sostituita, il sinistro può essere avvenuto anche durante la validità della polizza sostituita e comunque mai prima dei due anni precedenti il giorno di acquisto di questa polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 82.126.382 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 70.126.382.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 171%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità pari ad Euro 111.770.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 65.522.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 29.485.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

**Tutela Legale
vita Privata
Base /Completa
(obbligatoria)**

- ✓ Puoi utilizzare la garanzia per:
 - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
 - l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
 - le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
 - le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
 - sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 30.000,00;
 - sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web.
 - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall'Assicurato (massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi.

	Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale)	- Le garanzie sono valide se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Vita Privata Base” e “Vita Privata Completa” e nei limiti del massimale indicato. - Le garanzie che puoi utilizzare: - valgono in relazione all’ unità abitativa immobiliare, abitazione di residenza, direttamente utilizzata dal Contraente e dai componenti del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico in materia di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 sia in ambito civile che penale, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00.
Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale)	- Le garanzie sono valide se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Vita Privata Base” e “Vita Privata” e nei limiti del massimale indicato. - Le garanzie che puoi utilizzare valgono nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: - in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.; - nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. - Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale)	- La garanzia opera con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

	– proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. – il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00
Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale)	• La garanzia opera con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; – la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – le controversie contrattuali inerenti il veicolo/natante indicato in polizza; – il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; – proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • Sono garantite inoltre (ad esclusione dei natanti): – l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. – le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; – il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;

Parco Veicoli della Famiglia (TL) (opzionale)	- Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti indicate nell'ambito della circolazione/navigazione in relazione alle seguenti fattispecie: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; - l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del nucleo familiare; - il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. - La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): - l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	- Le garanzie sono ricomprese e non scorponabili dalla garanzia "Circolazione Base" - Le garanzie operano per: - il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato

	della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. – Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	• Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione Completa" • Le garanzie operano per: – Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI". Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. – Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale)	• Le garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Parco Veicoli famiglia" • Le garanzie operano per: – Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. – Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le

	eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Circolazione su patente privato TL (Opzionale)	• Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti indicate in nell'ambito della circolazione/navigazione in relazione alle seguenti fattispecie: • Le garanzie operano per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; – la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): – l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. – le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; – il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
Circolazione su patente privato PP (Opzionale)	• Le garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia circolazione su Patente Privato" • Le garanzie operano per: – Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge,

	qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI". Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. - Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale)	• La garanzia è in alternativa alla Garanzia "Parco Veicoli Famiglia" • Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all'art. "SOGGETTI ASSICURATI" nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; - l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing del nucleo familiare; - il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

	- La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): - l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale)	- Le garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare" - Le garanzie operano per: - Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. - Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione. - Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro.
Proprietario Immobiliare (opzionale)	- Le garanzie operano con riferimento a fatti relativi alle unità abitative immobiliari, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale Garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico Sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza; - le vertenze con l'Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;

	– i ricorsi all'autorità giudiziaria per l'impugnazione di delibere assembleari condominiali. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. – l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. Tale Garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento; – le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità abitativa immobiliare assicurata; – l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità abitativa immobiliare assicurata. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale)	• Garanzia in abbinamento alla garanzia "Proprietario immobiliare" • Le garanzie valgono in relazione alle unità abitative immobiliari indicate nella sezione "Proprietario Immobiliare" in materia di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00.
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale)	• Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per Fatto Illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza; – la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci) – la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli Assicurati; – la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il Sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del Dlgs231/01;

	– il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro; • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale)	• Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: - o in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. - o nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale)	• Le garanzie sono in abbinamento alla garanzia “Amministratori e Sindaci di Società” • Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali). • Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni

	al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; – Il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale)	• Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono per violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività, per i seguenti casi: – la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa nei procedimenti amministrativi. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Dirigenti e Quadri (Opzionale)	• Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti l'attività indicata, per i seguenti casi: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: ○ in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. ○ nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Attività Professionale Base (Opzionale)	• Le garanzie valgono nell'ambito dell'attività professionale per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

	– la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: ○ in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. ○ nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio; – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; – le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività; – le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Attività Professionale Completa (Opzionale)	• Le garanzie valgono nell'ambito dell'attività professionale per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: ○ in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. ○ nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; – le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività; – le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;

	– le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere; – le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri; – le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00. Sono incluse anche le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi promossi dai fornitori, esclusivamente nei casi in cui venga contestata dal Contraente la presunta violazione da parte del fornitore del rapporto contrattuale. – Le controversie per inadempienze contrattuali (escluso il recupero crediti) con il Cliente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00; – gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale)	• Le garanzie sono valide se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Base/Completa" e nei limiti del massimale per la garanzia "Attività Professionale Base/Completa" • Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale. • La presente condizione viene prestata con il limite di DIECI DENUNCE per ciascun anno assicurativo.
Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale)	• Le garanzie sono valide se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Base/Completa" e nei limiti del massimale per la garanzia "Attività Professionale Base/Completa" e può essere data solo in abbinamento all' Estensione "Vertenze Recupero Crediti solo fase EXTRAGIUDIZIALE". • Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. • Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. • La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.
D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale)	• Le garanzie valgono per violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. – Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

	Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale)	- Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali). - Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. - Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale)	- Le garanzie operano, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. - Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. - Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale)	le garanzie operano, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito dell'attività professionale, per:

	– le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. – Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale)	• Le garanzie operano, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell'ambito dell'attività professionale, per: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. – Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

	Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale)	- Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali). - Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. - Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale)	- Le garanzie valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari riportate sul Modulo di Polizza, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità abitativa assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza; - le vertenze con l'Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata; - i ricorsi all'autorità giudiziaria per l'impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale del Professionista e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore del Contraente. - l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;

	– le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità immobiliare assicurata; – l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità abitativa assicurata. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
Condominio (Opzionale)	• Le garanzie valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari per i seguenti casi: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all'Art. "SOGGETTI ASSICURATI", anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio; – recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza; – vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; – vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; – vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato; – l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale)	• Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. – il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; – le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Contraente. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	• Le garanzie valgono per : – il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI", Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario

	all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. – il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.
Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale)	• Le garanzie operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L.41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; – le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing a lungo termine del nucleo familiare; – il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; – proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): – l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. – le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; – il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far

	pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale)	- Le garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione su Patenti Professionista" - Le garanzie valgono per: - Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. - Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione. Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale)	- Le garanzie valgono nell'ambito della circolazione, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso. - il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada. - il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far

	pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente. – le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale)	• Le garanzie valgono nell'ambito della circolazione, per i seguenti casi: – le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; – proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE”. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso. – il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada. – il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; – l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. – le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; – il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente. – le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro
Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	• Le garanzie valgono per: – una diaria giornaliera dell'importo indicato, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione. • La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di: – incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali. • Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza. • Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. E' tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato.

	In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso. – Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di Euro 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. – Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di Euro 500,00 per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida. • La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione. – Una indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica Europ Assistance erogherà un'indennità forfetaria di Euro 1.000,00 qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente. – Una indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. Il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.
Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	• Le garanzie valgono per: – Una diaria giornaliera dell'importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione. • La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di: – incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali; – collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada); – collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 del codice della strada); – limiti di velocità (art. 142); – posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143); – precedenza (art. 145); – violazione della segnaletica stradale (art. 146) – comportamento ai passaggi a livello (art. 147); – sorpasso (art. 148);

	– uso cinture di sicurezza (art. 172); – inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176); – guida in stato di ebbrezza (art. 186). Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza. Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. E' tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato. • In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso. • Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di Euro 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. • Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di Euro 500,00 per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida. La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione. • Una indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica. Europ Assistance erogherà un' indennità forfetaria di Euro 1.000,00 qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente. • Un' indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. Il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sono assicurate: – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Parco Veicoli della Famiglia (TL) (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – Per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' dalle prestazioni garantite; – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); – dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); – consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); – dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;

	– sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); – consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); – dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); – consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Circolazione su patente privato TL (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – Per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' dalle prestazioni garantite; – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Circolazione su patente privato PP (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); – dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); – consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – Per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' dalle prestazioni garantite; – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);

	- dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);. - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Proprietario Immobiliare (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per: - azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato.
D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per: - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP • le garanzie non sono prestate per: - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche; - nei casi di violazione degli Artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente; - controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - controversie per il recupero crediti;
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato - Per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' dalle prestazioni garantite; - se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni..

Dirigenti e Quadri (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni..
Attività Professionale Base (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa,; – controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; – controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; – controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; – vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti; – controversie relative a contratti di leasing immobiliare; – contratti di compravendita di immobili; – controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Professionista; – controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
Attività Professionale Completa (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa,; – controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; – controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; – controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; – vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti; – controversie relative a contratti di leasing immobiliare; – contratti di compravendita di immobili; – controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Professionista; – controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;

D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni le garanzie non sono prestate per – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; – vertenze che coinvolgono il soggetto assicurato nella sua qualità di Committente;
D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate per – controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP e nel DIP Aggiuntivo
Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP e nel DIP Aggiuntivo – Garanzia “Proprietario immobiliare”
Condominio (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP e nel DIP Aggiuntivo • le garanzie non sono prestate per – controversie derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali – controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali; – controversie derivanti da contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia.
Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIPdanni • non sei assicurato – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: – dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; – dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); – dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; – sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);. – consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato – se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; – quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; – quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;

	- quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato - Per controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza; - se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale; - se relativamente al veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi; - se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • non sei assicurato - Per controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza; - se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale; - se relativamente al veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi; - se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Oltre a quanto già previsto nel DIP danni • le garanzie non sono prestate quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.

**Ci sono limiti di copertura?**

Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Parco Veicoli della Famiglia (TL) (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione su patente privato TL (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione su patente privato PP (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Proprietario Immobiliare (opzionale)	Per l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso è prevista una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e l' applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento.
D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

(opzionale)	
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Dirigenti e Quadri (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Attività Professionale Base (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Attività Professionale Completa (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale)	Per l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso è prevista una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e l' applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento.
Condominio (Opzionale)	- Per le vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, è prevista una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; - Per le vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato è prevista una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro;.

Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni .
Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
---------------------------------------	--

		In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure
--	--	---

		accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
--	--	---

		Circolazione su patente privato TL (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione su patente privato PP (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà richiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente.
--	--	--

		Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Proprietario Immobiliare (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
--	--	---

		In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Dirigenti e Quadri (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Attività Professionale Base (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure
--	--	--

		accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Attività Professionale Completa (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
--	--	---

		D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente.
--	--	--

		Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Condominio (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
--	--	---

		In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure
--	--	---

		accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
--	--	--

		Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita "Ritiro Patente", Europ Assistance potrà chiederti la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance . Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione su patente privato TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione su patente privato PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.

		Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Proprietario Immobiliare (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Dirigenti e Quadri (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Attività Professionale Base (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Attività Professionale Completa (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.
--	--	---

		Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Condominio (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.
	Gestione da parte di altre imprese:	Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese

		Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patente privato TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patente privato PP (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Proprietario Immobiliare (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Dirigenti e Quadri (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Attività Professionale Base (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Attività Professionale Completa (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese
--	--	--

		Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Condominio (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione:	Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta

		Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patente privato TL (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patente privato PP (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Proprietario Immobiliare (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
--	--	--

		Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Dirigenti e Quadri (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Attività Professionale Base (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Attività Professionale Completa (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
--	--	---

		D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Condominio (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
--	--	---

		Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
Obblighi dell'impresa	Tutela Legale vita Privata Base /Completa (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs.81/2008-Committente Vita Privata (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Attività di Lavoro Subordinato (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione Base (Tutela Legale) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione Completa (Tutela Legale) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Parco Veicoli della Famiglia (TL) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione Completa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Parco Veicoli della Famiglia (PP) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione su patente privato TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione su patente privato PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione su patenti nucleo familiare TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima	

	Circolazione su patenti nucleo familiare –PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Proprietario Immobiliare (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs.81/2008-Committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Insegnati Presidi e direttori Didattici (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Dirigenti e Quadri (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Attività Professionale Base (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Attività Professionale Completa (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Estensione vertenze recupero crediti solo fase extragiudiziale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Estensione vertenze recupero crediti fase giudiziale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.L.152 (Smaltimento rifiuti) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs. 196 (Privacy) (Opzionale)
--	---

	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs 193 (Alimenti) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs 81 (Sicurezza) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima D.Lgs 81 (Sicurezza) - Committente (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Pacchetto Sicurezza Attività Professionale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Proprietario Immobiliare Attività Professionale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Condominio (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Parco Veicoli Professionali (Tutela Legale) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Parco Veicoli Professionali (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione su patenti professionista TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Circolazione su patenti professionista PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Ritiro Patente Base (Tutela Legale) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Ritiro Patente Estesa (Tutela Legale) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima Ritiro Patente Base (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima
--	--

	Ritiro Patente Estesa (Perdite Pecuniarie) (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	I mezzi di pagamento ammessi sono: - accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all'intermediario autorizzato da Europ Assistance Italia S.p.A. all'incasso dei premi, mediante bonifico bancario; - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati all'Intermediario autorizzato da Europ Assistance Italia S.p.A. all'incasso dei premi; - contanti. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00; - altri eventuali mezzi di pagamento (se presenti) che ti verranno comunicati in fase di acquisto della Polizza.
Rimborso	<u>Recesso in caso di sinistro:</u> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Vendita a distanza</u> Puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R, fermo restando il diritto di Europ Assistance di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il recesso non si applica alle polizze di durata inferiore ad un mese. Oltre a quanto previsto nel caso di vendita a distanza, vale quanto sotto riportato: <u>Recesso in caso di sinistro</u> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai liberi professionisti che desiderano tutelarsi in caso di controversie legali per proteggere il proprio patrimonio, sia nell'ambito dell'attività professionale che della vita privata
--



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 29,90%
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (CD HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI).

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI).

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

INDICE

DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	6
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "VITA PRIVATA"	8
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"	19
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "PROPRIETARIO IMMOBILIARE"	37
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA'"	41
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DIRIGENTI E QUADRI"	49
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI /DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI"	51
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"	53
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	60
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	63
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	65
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"	67
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - COMMITTENTE"	70
SEZIONE – PACCHETTO SICUREZZA ATTIVITA' PROFESSIONALE.....	72
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE " PROPRIETARIO IMMOBILIARE ATTIVITA' PROFESSIONALE"	78
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CONDOMINIO"	80
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "PARCO VEICOLI PROFESSIONALI"	82
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "RITIRO PATENTE"	89

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A - Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI)– Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo EuropAssistancetaliaSpA@pec.europassistance.it specificando "Disdetta + numero di polizza", inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.*

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. - MASSIMALE

Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.

Art. 14. - PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il Premio viene anticipato nell'importo esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 45 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito pari al 100 % della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa emissione di Appendice di Regolazione da parte di Europ Assistance.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 15. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Società, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata ove previsto.

Art. 16. - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 17. - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui l'assicurato abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.

Art. 18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati personali relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Art. 19. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli l'Assicurato può visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.**

Attenzione!

Se l'Assicurato è una "United States Person" ed è a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al suo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 20. - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

(Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: M – “Decreto Legislativo 196/2003”; N - “Decreto Legislativo 152/2006”; O - “Decreto Legislativo 193/2007”; P – “Decreto Legislativo 81/2008”; Q – “Decreto Legislativo 81/2008- Committente”)

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se la suddetta polizza proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance o posti in essere dalla data di decorrenza della prima polizza se la stessa proviene da Europ Assistance e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. il Contraente/Assicurato **deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza**, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a **Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.**
2. **In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
3. **In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante la mansione svolta dall'Assicurato che ha subito il ritiro/sospensione della patente.**
4. **il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

Art. 22. - PRESCRIZIONE

I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall'art. “OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l'obbligo dell'Assicurato di interrompere i termini prescrizione in forma scritta nelle forme di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO". Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Art. 23. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 24. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 25. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “VITA PRIVATA”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia A - “Vita Privata Base”

Art. 1 A SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2A OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziata assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3A DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4A PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione e **limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 30.000,00;**
8. sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web.
9. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall'Assicurato (**massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive**). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Estensione altri soggetti conviventi (massimo 3)

Possono essere assicurati altresì altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, non presenti sullo stato di famiglia anagrafico purché indicati sul Modulo di Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo premio e limitatamente alle prestazioni previste all'Art.4A ai punti 1, 2, 3, 7 e 8. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia "Vita Privata Base".

Estensione Locazione temporanea immobili ad uso esclusivo dell'Assicurato

Possono essere assicurate altresì le unità abitative ad uso esclusivo dell'Assicurato (indicate sul Modulo di Polizza garanzia "Vita Privata Base") qualora le stesse fossero locate a terzi, con comprovata documentazione, per periodi di tempo inferiori a tre mesi nell'arco di un anno, purché la presente estensione sia richiamata sul Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia "Vita Privata Base". Tale estensione avrà una carenza contrattuale di 90 gg. eccezion fatta per le prestazioni di difesa penale.

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nella presente estensione, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- b. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione.

Art. 5A ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6A ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- f. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- i. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- k. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- l. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
- m. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
- n. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- o. controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- p. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- q. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- r. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- s. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia B "Vita Privata Completa"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Vita Privata Base"

Art. 1B SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
- I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2B OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3B DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4B PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

5. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
6. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
7. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
8. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
9. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione **e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 100.000,00;**
10. sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web.
11. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall'Assicurato (**massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive**). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi;
12. sostenere controversie relative a diritti reali;
13. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dell'Assicuratore di R.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
14. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/ impugnazione. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

15. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

- a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi.

La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.

- b. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

16. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto.
17. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
18. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Garanzie complementari

La Società garantisce inoltre:

1. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
2. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Estensione altri soggetti conviventi (massimo 3)

Possono essere assicurati altresì altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, non presenti sullo stato di famiglia anagrafico purché indicati sul Modulo di Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo premio e limitatamente alle prestazioni previste all'Art.4A ai punti 1, 2, 3, 9 e 10. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia "Vita Privata Completa".

Estensione Locazione temporanea immobili ad uso esclusivo dell'Assicurato

Possono essere assicurate altresì le unità abitative ad uso esclusivo dell'Assicurato (indicate sul Modulo di Polizza garanzia "Vita Privata Completa") qualora le stesse fossero locate a terzi, con comprovata documentazione, per periodi di tempo inferiori a tre mesi nell'arco di un anno, purché la presente estensione sia richiamata sul Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia "Vita Privata Completa".

Tale estensione avrà una carenza contrattuale di 90 gg. eccezion fatta per le prestazioni di difesa penale.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nella presente estensione, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- b. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione.

Art. 5 B ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 B ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- f. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- i. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- k. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- l. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
- m. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
- n. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- o. controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- p. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- q. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- r. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- s. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia C - "Decreti Legislativi 81/2008 – Committente Vita Privata"

Acquistabile in abbinamento alla garanzia "Vita Privata Base", "Vita Privata Completa"

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 1C SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2C OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3C DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4C PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono in relazione all' unità abitativa immobiliare, abitazione di residenza, direttamente utilizzata dal Contraente e dai componenti del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico in materia di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 sia in ambito civile che penale, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo **determinato in misura superiore a Euro 250,00**.

Art. 5C ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6C ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7C INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Garanzia D – "Estensione Lavoro Subordinato"

La seguente garanzia è valida se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistata contemporaneamente alla Garanzia "Vita Privata Completa"

Art. 1 D SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico selezionati e purché sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 D OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 D DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 D PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dell'Assicuratore di R.C.;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
- 5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 D ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 D ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;**
- d. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- f. **controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- g. **controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;**
- h. **controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall'Assicurato presso Enti pubblici o privati;**
- i. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- j. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;**
- k. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- l. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia E - “Circolazione Base”

Art. 1 E SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- Il conducente autorizzato
- I trasportati

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore o natante, indicato nel Modulo di Polizza purché di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetto a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
- Le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore indicato nel Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 3 E DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 E PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico.

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione Base"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

6. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

7. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 E ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 E ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 5, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. *controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;*
- b. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c. *controversie in materia di diritto tributario e fiscale;*
- d. *ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;*
- e. *controversie di valore inferiore a Euro 250,00.*
- f. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g. *controversie derivanti da recupero crediti;*
- h. *controversie non espressamente indicate nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.*

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. *se per il veicolo a motore/natante descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;*
- j. *quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- k. *quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- l. *quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- m. *quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 6 e 7, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. *dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
- o. *dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
- p. *dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- q. *sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- r. *consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

Garanzia F - "Circolazione Completa"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Circolazione Base"

Art. 1 F SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico,
- Il conducente autorizzato
- I trasportati

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore o natante, indicato nel Modulo di Polizza purché di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetto a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
- Le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore indicato nel Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 F OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziiazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 F DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 F PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. le controversie contrattuali inerenti il veicolo/natante indicato in polizza;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre **(ad esclusione dei natanti)**:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione Completa"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

9. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

10. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 F ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 F ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;*
- d. ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.*
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g. controversie derivanti da recupero crediti;*
- h. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE"*

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. se per il veicolo a motore/natante descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;*
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
- o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
- p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

Garanzia G - "Circolazione su Patente Privato"

Art. 1 G SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti indicate nel Modulo di Polizza (**massimo 3 patenti**) purché intestate a

- Il Contraente.
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 2 G OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 G DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 G PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti indicate in Polizza nell'ambito della circolazione/navigazione in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per il punto 6 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre **(ad esclusione dei natanti)**:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorparabili dalla garanzia "Estensione circolazione su Patente Privato"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

7. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

8. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 G ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 G ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie derivanti da recupero crediti;**
- h. **controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE"**

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. **se per il veicolo a motore/natante condotto dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- j. **quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- k. **quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- l. **quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;

- m. *quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. *dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
o. *dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
p. *dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
q. *sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
r. *consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

Garanzia H - "Parco Veicoli Famiglia"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Circolazione Base" o "Circolazione Completa"

Art. 1 H SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
- Il conducente autorizzato
- I trasportati

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore o natanti di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetti a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
- le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 H OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 H DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 H PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi al veicolo/natante così come specificato all'art. SOGGETTI ASSICURATI, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

La Società garantisce inoltre (**ad esclusione dei natanti**):

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie,

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Parco Veicoli famiglia"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

9. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

10. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Estensione “OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE”

Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare” e delle relative condizioni contrattuali.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della circolazione per le seguenti garanzie:

- l’opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie.

Tali spese verranno rimborsate solo a seguito di esito positivo dell’opposizione alla sanzione amministrativa comminata all’Assicurato.

La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” ed in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. ESCLUSIONI.

Art. 5 H ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell’art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 H ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8 l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- f. **controversie contrattuali con Europa Assistance;**
- g. **controversie derivanti da recupero di crediti;**
- h. **controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

L’assicurazione non vale inoltre:

- i. **se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- j. **quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- k. **quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- l. **quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
- o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
- p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

Garanzia I - "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Parco Veicoli Famiglia"

Art. 1 I SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- Il Contraente.
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 I DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);*
- *spese di trasferta.*

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 I PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all'art. "SOGGETTI ASSICURATI" nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre (**ad esclusione dei natanti**):

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

9. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

10. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Estensione "OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE"

Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Parco veicoli famiglia" o "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare" e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia "Parco veicoli famiglia" o "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare" e delle relative condizioni contrattuali.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della circolazione per le seguenti garanzie:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- l'opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie.

Tali spese verranno rimborsate solo a seguito di esito positivo dell'opposizione alla sanzione amministrativa comminata all'Assicurato.

La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. ESCLUSIONI.

Art. 5 | ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 | ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8 l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- controversie derivanti da recupero di crediti;**
- controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

L'assicurazione non vale inoltre:

- se per il veicolo a motore/natante condotto dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;**
- dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- p. *dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- q. *sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- r. *consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PROPRIETARIO IMMOBILIARE”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia L - “Proprietario Immobiliare”

Art. 1 L SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Proprietario immobiliare (persona fisica).

Art. 2 L OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 3 L DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 L PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari riportate sul Modulo di Polizza, per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale Garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico Sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
5. le vertenze con l'Amministratore condominiale; **sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;**
6. i ricorsi all'autorità giudiziaria per l'impugnazione di delibere assembleari condominiali. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.
7. l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. **Tale Garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;**
8. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità abitativa immobiliare assicurata;
9. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità abitativa immobiliare assicurata.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 L ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 6 L ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- d. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- e. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- f. controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di Veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- g. controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- h. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
- i. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
- j. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- k. contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- m. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- n. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia M - "Decreti Legislativi 81/2008 – Committente Proprietario immobiliare"

Acquistabile in abbinamento alla garanzia "Proprietario immobiliare"

Art. 1M SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2M OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3M DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4M PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono in relazione alle unità abitative immobiliari indicate sul Modulo di Polizza nella sezione "Proprietario Immobiliare" in materia di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo **determinato in misura superiore a Euro 250,00**.

Art. 5M ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6M ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non é prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 7M INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia N - "Amministratori e Sindaci di Società"

Art. 1 N SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati in qualità di:

- Presidenti, Amministratori Delegati, Amministratori Unici, Legali Rappresentanti, Titolari;
- Consiglieri, Direttori Generali, Sindaci, Revisori;
- Sindaci Supplenti.

i soggetti indicati sul Modulo di Polizza

Art. 2 N OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziiazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 N DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 N PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti l'attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per Fatto Illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata semprechè connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;
3. la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci)
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
6. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
7. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli Assicurati;
8. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il Sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del Dlgs231/01;
9. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro;**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 N ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 N ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- d. **controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- f. **se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;**
- g. **nei casi di violazione degli Artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- h. **controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- i. **richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente;**
- j. **controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- k. **controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- l. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- m. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- n. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- o. **controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;**
- p. **controversie per il recupero crediti;**
- q. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- r. **controversie non espressamente indicate nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Garanzia O – Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci

(Acquistabile in abbinamento alla garanzia “Amministratori e Sindaci di Società”)

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 O OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 O DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3 O ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 4 O INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Garanzia - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 5 O SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 6 O PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 7 O ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;**
- e. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. **controversie non espressamente indicate nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

Garanzia - “Decreto Legislativo 152/2006”

Art. 8 O SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 9 O PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 10 O ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Garanzia - "Decreto Legislativo 193/2007"

Art. 11 O SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 12 O PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 13 O ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- e. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Garanzia - "Decreti Legislativi 81/2008 - Committente"

Art. 14 O SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il Responsabile dei lavori
- il Coordinatore per la Progettazione
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- i dipendenti/addetti del Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 15 O PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell'ambito dell'attività professionale, per:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 16 O ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DIRIGENTI E QUADRI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia P - "Dirigenti e Quadri"

Art. 1 P SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- i dirigenti di Società;
- i quadri di Società.

Art. 2 P OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziata assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3P DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4P PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti l'attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.
 - nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5P ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6P ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. *controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c. *controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- d. *controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di Natanti e di imbarcazioni e di Veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;*
- e. *fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- f. *controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;*
- g. *controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti.*
- h. *ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa*
- i. *controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- j. *controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- k. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- l. *controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI /DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia Q - "Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici"

Art. 1Q SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Insegnanti;
- Presidi;
- Dirigenti Amministrativi;
- Direttori/Dirigenti Didattici.

Art. 2Q OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3Q DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4Q PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell'esercizio delle funzioni professionali concernenti l'attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti amministrativi.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5Q ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6Q ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;**
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia R - "Attività Professionale Base"

Art. 1R SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Professionista e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- Eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- Eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio) addetti, volontari, ausiliari;

In caso di studio associato non costituito come società, se è stata selezionata la relativa copertura e ne sia stato pagato il premio, è assicurato lo studio associato come persona giuridica nonché i professionisti/dipendenti selezionati e di cui sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 R OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, (a cui verrà detratto l'eventuale importo della franchigia riportata in polizza se prescelta e acquistata

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

dall'Assicurato), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3R DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4R PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.
5. Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
6. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
7. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
8. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Estensione "Vertenze Recupero Crediti solo fase EXTRAGIUDIZIALE"

Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Base" e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia "Attività Professionale Base" (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale.

La presente condizione viene prestata con il limite di DIECI DENUNCE per ciascun anno assicurativo.

La presente estensione opera in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. ESCLUSIONI.

Estensione "RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE"

Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Base" e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia "Attività Professionale Base" (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).

Può essere sottoscritta solo in abbinamento all' Estensione "Vertenze Recupero Crediti solo fase EXTRAGIUDIZIALE".

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.

La presente estensione opera in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. Esclusioni.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 5R ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6R ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- d. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- e. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" ed eventuali estensioni acquistate;
- f. controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- g. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- h. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- i. controversie derivanti dal recupero crediti;
- j. vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
- k. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- l. contratti di compravendita di immobili;
- m. controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Professionista Contraente;
- n. controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
- o. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui il Professionista esercita le propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- p. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- q. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- t. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia S - "Attività Professionale Completa"

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia "Attività Professionale Base"

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 1S SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Professionista e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- Eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- Eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio) addetti, volontari, ausiliari.

In caso di studio associato non costituito come società, se è stata selezionata la relativa copertura e ne sia stato pagato il premio, è assicurato lo studio associato come persona giuridica nonché i professionisti/dipendenti selezionati e di cui sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più Assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2S OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, (a cui verrà detratto l'eventuale importo della franchigia riportata in polizza se prescelta e acquistata dall'Assicurato), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3S DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- ***multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;***
- ***spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);***
- ***spese di trasferta.***

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4S PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.
 - nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. ***La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;***
6. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
7. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
8. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
9. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, ***con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;***
10. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00. Sono incluse anche le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi promossi dai fornitori, esclusivamente nei casi in cui venga contestata dal Contraente la presunta violazione da parte del fornitore del rapporto contrattuale.
11. controversie per inadempienze contrattuali (***escluso il recupero crediti***) con il Cliente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
12. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, ***fino alla concorrenza dei seguenti limiti:***

- ***Euro 5.000,00 per sinistro;***

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Estensione "Vertenze Recupero Crediti solo fase EXTRAGIUDIZIALE"

Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Completa" e nei limiti del massimale

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

selezionato per la garanzia “Attività Professionale Completa” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale.

La presente condizione viene prestata con il limite di DIECI DENUNCE per ciascun anno assicurativo.

La presente estensione opera in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. ESCLUSIONI.

Estensione “RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE”

Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Attività Professionale Completa” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Attività Professionale Completa” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).

Può essere sottoscritta solo in abbinamento all' Estensione “Vertenze Recupero Crediti solo fase EXTRAGIUDIZIALE”.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze per il il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.

La presente estensione opera in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. ESCLUSIONI.

Estensione “OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE”

Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Attività Professionale Completa” e nei limiti del massimale/franchigia selezionato per la garanzia “Attività Professionale Completa”.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

- l'opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie di importo pari o superiore a Euro 1.000,00.

La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” e in deroga all'esclusione specifica prevista dall'Art. ESCLUSIONI.

Art. 5S ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6S ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- d. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- e. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" ed eventuali estensioni acquistate;
- f. controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- g. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- h. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- i. controversie derivanti dal recupero crediti;
- j. vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
- k. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- l. contratti di compravendita di immobili;
- m. controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Professionista Contraente;
- n. controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
- o. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui il Professionista esercita le propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- p. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- q. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- t. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia T - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 1T SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2T OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3T DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4T PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati al Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**

3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5T ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6T ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;**
- e. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 7T INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia U - “Decreto Legislativo 152/2006”

Art. 1 U SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 U OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 U DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 U PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 U ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 U ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- a. *controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c. *controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- d. *fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- e. *controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- f. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g. *controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Art. 7 U INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia V - "Decreto Legislativo 193/2007"

Art. 1 V SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 V OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziante assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 V DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 V PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 V ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 V ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;***
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
- controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;***
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;***
- controversie contrattuali con Europ Assistance;***
- controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".***

Art. 7 V INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia Z - "Decreti Legislativi 81/2008"

Art. 12 SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore per la Progettazione;
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
 - i dipendenti/addetti del Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.
- In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.**

Art. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, fatta eccezione per la qualifica di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziiazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 32 DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 42 PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito dell'attività professionale, per:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

6. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
7. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
8. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
9. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
11. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
12. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5Z ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6Z ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e. **vertenze che coinvolgono il soggetto assicurato nella sua qualità di Committente;**
- f. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- g. controversie contrattuali con Europ Assistance;**
h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7Z INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - COMMITTENTE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia AA - "Decreti Legislativi 81/2008 - Committente"

Art. 1 AA SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il Responsabile dei lavori
- il Coordinatore per la Progettazione
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- i dipendenti/addetti del Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 AA OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziante assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 AA DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 AA PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell'ambito dell'attività professionale, per:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 AA ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AA ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- h. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- i. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- j. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- k. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- m. controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- n. controversie non espressamente indicate nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

Art. 7 AA INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE – PACCHETTO SICUREZZA ATTIVITA' PROFESSIONALE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 AB OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 AB DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3 AB ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 4 AB INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Garanzia - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 5 AB SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 6 AB PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

5. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
6. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
7. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
8. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 7 AB ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- d. controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;
- e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- f. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Garanzia - "Decreto Legislativo 152/2006"

Art. 8 AB SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 9 AB PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 10 AB ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- a. *controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c. *controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- d. *fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- e. *controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- f. *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g. *controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Garanzia - "Decreto Legislativo 193/2007"

Art. 11 AB SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 12 AB PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, ***fino alla concorrenza dei seguenti limiti:***

- ***Euro 5.000,00 per sinistro.***

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 13 AB ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. *controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;*

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
- d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- e. controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Garanzia - "Decreti Legislativi 81/2008 - Committente"

Art. 14 AB SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente
- il Responsabile dei lavori
- il Coordinatore per la Progettazione
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- i dipendenti/addetti del Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.

In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 15 AB PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell'ambito dell'attività professionale, per:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 16 AB ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE " PROPRIETARIO IMMOBILIARE ATTIVITA' PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia AC - "Proprietario Immobiliare attività Professionale"

Art. 1 AC SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Proprietario immobiliare (persona fisica o giuridica).

Art. 2 AC OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 AC DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 AC PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari riportate sul Modulo di Polizza, per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità abitativa assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
5. le vertenze con l'Amministratore condominiale; **sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;**
6. i ricorsi all'autorità giudiziaria per l'impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale del Professionista e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. **Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore del Contraente.**
7. l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. **Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;**
8. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità immobiliare assicurata;
9. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità abitativa assicurata.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 5 AC ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AC ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;**
- d. **controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato in nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- f. **controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;**
- g. **controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- h. **controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;**
- i. **controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;**
- j. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- k. **controversie derivanti da contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);**
- l. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- m. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- n. **controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CONDOMINIO"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia AD - "Condominio"

Art. 1 AD SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Condominio nella persona dell'amministratore in carica;
- persone addette – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prADestate unicamente a favore del Condominio Contraente.

Art. 2 AD OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 AD DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 AD PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari per i seguenti casi:

per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all'Art. "SOGGETTI ASSICURATI", anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
4. recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza;
5. vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, **tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro;**
6. vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; **tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro;**
7. vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato;
8. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 AD ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AD ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;**
- d. **vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;**
- e. **controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- f. **controversie derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali salvo quanto previsto nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;**
- g. **controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali;**
- h. **controversie derivanti da contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;**
- i. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- j. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- k. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- l. **controversie non espressamente indicate nell' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PARCO VEICOLI PROFESSIONALI”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia AE - “Parco veicoli professionali”

Tutela Legale

Art. 1 AE SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Contraente;
- i terzi trasportati sui veicoli di proprietà del Contraente.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Contraente;
- le roulotte o i carrelli trainati dai veicoli a motore indicati sul Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 2 AE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziiazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 AE DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 AE PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Contraente.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 AE ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AE ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- d. ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. controversie derivanti da recupero di crediti;
- h. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- k. quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Perdite pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalle Garanzie “Parco Veicoli Professionali”.

Art. 7 AE SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- il Contraente;
- i conducenti autorizzati (purché in rapporto di dipendenza/collaborazione con il Contraente) alla guida dei veicoli di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Contraente e titolari di regolare patente di guida.

Art. 8 AE PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente:

1. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Art. 9 AE ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. “Sanzioni internazionali”, sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 10 AE ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- a. **dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;**
- b. **dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);**
- c. **dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- d. *sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- e. *consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*

Garanzia AF - "Circolazione su Patenti Professionista"

Art. 1 AF SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- Il Professionista e i dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- i collaboratori a progetto, gli addetti, i volontari, gli ausiliari, riportate sul Modulo di Polizza (**Massimo 10 Patenti**).

In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 AF OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziante assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 AF DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 4 AF PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all'art. "SOGGETTI ASSICURATI" e riportate sul Modulo di Polizza, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L.41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per il punto 6 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre **(ad esclusione dei natanti)**:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione su Patenti Professionista"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

7. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia,

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

8. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 AF ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AF ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8 l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie derivanti da recupero di crediti;**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

h. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. se per il veicolo a motore/natante condotto dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;**
- o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);**
- p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);**
- r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.**

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "RITIRO PATENTE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia AG - "Ritiro Patente Base"

Art. 1 AG OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 AG DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Tutela Legale

Art. 3 AG SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- i dipendenti del Contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
- soci, legali rappresentanti e/o amministratori per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 4 AG PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, nell'ambito della circolazione, per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada.
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

8. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
9. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
10. le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale **fino ad un massimo di Euro 250,00.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. AG ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 AG ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'assicurato;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- d. **controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza;**

L'assicurazione non vale inoltre:

- e. **se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;**
- f. **se relativamente al veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;**
- g. **se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- h. **quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);**
- i. **per le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- j. **per le controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- k. **per le controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Perdite Pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorparabili dalla Garanzia "Ritiro Patente Base"

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 7 AG SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- i dipendenti del Contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
- soci, legali rappresentanti e/o amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 8 AG SOGGETTI BENEFICIARI

Il Contraente è l'unico beneficiario avente il diritto di ricevere le prestazioni previste in polizza.

Art. 9 AG PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente:

1. Una diaria giornaliera dell'importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione.

Quando opera la garanzia

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali.

Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza.

Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. E' tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato.

In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, **fino al limite massimo di Euro 500,00**, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

3. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate **fino al limite massimo di Euro 500,00** per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

4. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance erogherà **un'indennità forfetaria di Euro 1.000,00** qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

5. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Quando opera la garanzia:

Il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Art. 10 AG ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 11 AG ESCLUSIONI

L'assicurazione della presente sezione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli:

- a. **dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;**
- b. **dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);**
- c. **dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- d. **sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);**
- e. **consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- f. **sono controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Garanzia AH - “Ritiro Patente Estesa”

Le seguenti garanzie sono acquistabili in alternativa alle Garanzie “Ritiro Patente Base”

Art. 1 AH OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 AH DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Tutela Legale

Art. 3 AH SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- i dipendenti del Contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
- soci, legali rappresentanti e/o amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 4 AH PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono, nell'ambito della circolazione per i seguenti casi:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada.
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
8. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
9. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
10. le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale **fino ad un massimo di Euro 250,00.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 5 AH ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

Art. 6 AH ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'assicurato;
- b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- d. controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza.

L'Assicurazione non vale inoltre:

- e. se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;
- f. se relativamente al veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;
- g. se l'assicurato conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- h. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- i. per le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- j. per le controversie contrattuali con Europ Assistance;
- k. per le controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Perdite Pecuniarie

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla Garanzia "Ritiro Patente Estesa"

Art. 7 AH SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- i dipendenti del Contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
- soci, legali rappresentanti e/o amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Art. 8 AH SOGGETTI BENEFICIARI

Il Contraente è l'unico beneficiario avente il diritto di ricevere le prestazioni previste in polizza.

Art. 9 AH PRESTAZIONI GARANTITE

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente:

1. Una diaria giornaliera dell'importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione.

Quando opera la garanzia

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali;
- collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada);

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

- collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 del codice della strada);
- limiti di velocità (art. 142);
- posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143);
- precedenza (art. 145);
- violazione della segnaletica stradale (art. 146)
- comportamento ai passaggi a livello (art. 147);
- sorpasso (art. 148);
- uso cinture di sicurezza (art. 172);
- inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176);
- guida in stato di ebbrezza (art. 186).

Condizione indispensabile per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza.

Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo di interdizione alla guida. E' tuttavia facoltà del Contraente/Assicurato richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese. In caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto con sentenza definitiva passata in giudicato.

In ogni caso l'Assicurato/Contraente è tenuto a dare avviso immediato a Europ Assistance dell'avvenuta restituzione della patente, fornendo copia della relativa documentazione. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, Europ Assistance è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

1. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, **fino al limite massimo di Euro 500,00**, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

2. Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate **fino al limite massimo di Euro 500,00** per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.

Quando opera la garanzia:

La garanzia opera qualora l'Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

3. Una **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance erogherà un' **indennità forfetaria di Euro 1.000,00** qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l'Assicurato non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Eura Tutela Professionista – Condizioni di Assicurazione Mod. 18249

4. Un' **indennità forfettaria di Euro 1.000,00** in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Quando opera la garanzia:

Il pagamento dell'indennità forfettaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della polizza e che venga consegnata a Europ Assistance copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Art. 10 AH ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza, ad eccezione di quanto eventualmente riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 11 AH ESCLUSIONI

L'assicurazione della presente sezione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli:

- a. *dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
- b. *dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
- c. *dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- d. *sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- e. *consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- f. *sono controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800013529 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Eura Tutela Professionista – Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA **Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali** **(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)**

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Fornendo il relativo consenso, Lei potrà inoltre autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare³;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA⁴ che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare. L'informativa di Europ Assistance Vai è presente sul sito www.europassistance.it/Privacy-vai;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati*.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuole richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze può chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni può chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie può scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, ma anche della normativa assicurativa

⁴ Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Eura Tutela Professionista – Informativa Privacy

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁵ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative e commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁶.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

⁵ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁶ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

Eura Tutela Professionista – Informativa Privacy

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca, in qualsiasi momento

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - ESTENSIONE ALTRI SOGGETTI CONVIVENTI

sì ☐ no ☐

Nr.	NOME E COGNOME

SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - UNITA' IMMOBILIARI

Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap)	scala e piano

SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - ESTENSIONE LAVORO SUBORDINATO

Nr.	PROFESSIONE		
	Ingegneri/Architetti/Geometri/Progettisti/Direttori dei lavori/Tecnici e Addetti area edile/Giornalisti		
	Farmacisti/ Veterinari	Senza Intramoenia	
		Con Intramoenia	
	Insegnanti/Presidi/Direttori Didattici/Direttore Amministrativo (ambito scolastico Pubblico e Privato)		
	Forze dell'ordine/ Agenti/ Militari di carriera.		
	Forze dell'Ordine - Sottoufficiali/ Ufficiali		
	Infermieri/ Paramedici		
	Co.Co.Co/ Co.Co.pro/ lavoratori a progetto (escluso ambito medico e edile)		
	Operai/ Impiegati/ Commessi.		
	Quadri/ Responsabili/ Funzionari/ Dirigenti (Area Pubblica e Privata).		
	Dirigenti Generali/ Direttori Generali (settore Pubblico e Privato).		
	Agricoltori/ Addetti al settore agricolo.		
	Altro		

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. CIRCOLAZIONE BASE/COMPLETA

TIPOLOGIA	TARGA / MODELLO

CIRCOLAZIONE SU PATENTE PRIVATO

Nr. PATENTE	NOME E COGNOME	DATA SCADENZA

**OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE
(Parco Veicoli famiglia)**

**OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE
(Circolazione su patenti Nucleo Familiare)**

SEZ. PROPRIETARIO IMMOBILIARE - UNITA' IMMOBILIARI

Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap)	scala e piano	Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap)	scala e piano

SEZ. AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA'

TIPOLOGIA CARICA PRINCIPALE			
Nr. SOCIETÀ		SOCIETÀ ONLUS / ENTE NO PROFIT	si ☐ no ☐

PROFESSIONE	
Presidente, Amm. Delegato, Amm. Unico, Legale Rappresentante, Titolare	
Consigliere, Direttore Generale, Sindaco	
Sindaco Supplente	

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. DIRIGENTI E QUADRI

PROFESSIONE	ANAGRAFICA / EASATTA PROFESSIONE SVOLTA
Dirigenti	
Quadri	

SEZ. INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI DIDATTICI / DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DICATTICI

ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

--

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE: ASSICURATO PRINCIPALE - ANAGRAFICA ED ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

**INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI IL PROFESSIONISTA ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITÀ
(se diverso dall'Indirizzo della Contraenza)**

SEZ. ATTIVITÀ PROFESSIONALE: PRIMI QUATTRO DIPENDENTI

ANAGRAFICA/ESATTA PROFESSIONE SVOLTA

SEZ. ATTIVITA' PROFESSIONALE: ULTERIORI PROFESSIONISTI AGGIUNTIVI

Nr.	PROFESSIONE	ANAGRAFICA / EASATTA PROFESSIONE SVOLTA
	Ingegneri/Architetti/Geometri/Progettisti/Tecnici/Addetti e Direttori dei Lavori area edile	
	Farmacisti/ Veterinari	
	Commercialisti/Notai/Avvocati/Giudici/Magistrati/Procuratori	
	Giornalisti/Fotografi con attività esterne e reporting	
	Consulenti lavoro/Sindacalisti	
	Amministratori di Stabili	
	Altri Professionisti	
	Altri Dipendenti (oltre i primi quattro)	

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede sociale, Direzione e Uffici: Via del Mulino n°4, 20057 Assago (MI)- Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItalia@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.**Fac-simile****Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI Allegato****SEZ. ATTIVITA' PROFESSIONALE: SEDI SECONDARIE**

Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap, scala e piano)

RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE

Nr

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008Professione Ingegnere, Architetto, Geometra, Progettista,
Tecnico, Addetto e Direttore Lavori Area edilesi ☐ no ☐**SEZ. PROPRIETARIO IMMOBILIARE ATTIVITA' PROFESSIONALE - UNITA' IMMOBILIARI**

Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap)	scala e piano	Nr.	Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap)	scala e piano

SEZ. CONDOMINIO – UNITA' IMMOBILIARI

INDIRIZZO DEL CONDOMINIO	Nr. UNITA' ABITATIVE

Europ Assistance Italia S.p.A.

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. PARCO VEICOLI PROFESSIONALI

Nr.	TIPOLOGIA	TARGA
	Autovetture	
	Motocicli /Ciclomotori	
	Autocarri fino a 35q.li/Caravan/Camper/Roulottes	
	Natanti	
	Autocarri oltre 35 q.li/Macchine operatrici o agricole/Carrelli	
	Taxi/Autobus	

Preventivo di Polizza Assicurativa – EURA TUTELA PROFESSIONISTA – DANNI- Allegato

SEZ. CIRCOLAZIONE SU PATENTE PROFESSIONISTA – ANAGRAFICA - PATENTI ASSICURATE

Nr. PATENTE	NOME E COGNOME	DATA SCADENZA

SEZ. RITIRO PATENTE– ANAGRAFICA - PATENTI ASSICURATE - MANSIONE/ATTIVITA' SVOLTA

Empty space for data entry
